

**Convenzione per la gestione transitoria del personale ASVI
ai sensi del punto 5 dell'art. 8 della L.R. 15 del 24.11.2023**

Il giorno ___/___/_____ presso gli Uffici dell'Agenzia Agris Sardegna, posti in Sassari nella Via Carbonazzi 10,

Tra

L'AGRIS SARDEGNA con sede in Sassari SS 291 km 18.600 CF/P.I. 02270290907 in seguito indicata "AGRIS", rappresentata dal Dott. Sebastiano Renato Sanna, nato a Nuoro il 9 gennaio 1963, residente in funzione dell'incarico in Sassari via Carbonazzi 10 in qualità di sostituto del direttore generale ex art. 30 della LR 31/1998;

e

L'ASVI SARDEGNA con sede in Ozieri, Piazza Duchessa Borgia, 4 CF/P.I. 02974870905 in seguito indicata "ASVI", rappresentata dal Dott. M.V. Raffaele Cherchi, nato a Sassari il 28.03.1963, residente in funzione dell'incarico in Ozieri, Piazza Duchessa Borgia 4, in qualità di sostituto del direttore generale ex art. 30 della LR 31/1998.

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31, avente ad oggetto "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la L.R. 8 agosto 2006, n. 13, avente ad oggetto "Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna";

VISTO lo Statuto dell'Agenzia per la Ricerca in Agricoltura AGRIS Sardegna approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 25/37 del 3.07.2007 così come modificato con deliberazioni della Giunta regionale n. 58/13 del 28.10.2008 e n. 21/44 del 3.06.2010;

VISTO l'articolo 30 della L.R. n. 31 del 13 novembre 1998 e ss.mm., in base al quale in caso di vacanza ed in mancanza di designazione da parte dell'organo politico, le funzioni di Direttore Generale sono esercitate dal Dirigente con la maggiore anzianità nelle funzioni di Direttore di Servizio della medesima Direzione Generale, ed in caso di pari anzianità nella qualifica, dal più anziano d'età e, che detto Dirigente è stato individuato nel Dott. Sebastiano Renato Sanna, come da nota inviata alla RAS (prot. n. 11801 del 23.08.2023);

VISTA la determinazione del Sostituto del Direttore Generale di AGRIS Sardegna n. 26/2024 del 05.02.2024, con la quale è stata approvata la bozza della presente convenzione;

VISTA la L.R. 24 novembre 2023, n. 15 avente ad oggetto: "Riordino del comparto ippico ed equestre della Sardegna", con la quale è stata istituita l'Agenzia per lo sviluppo e la valorizzazione ippica, denominata ASVI Sardegna, con sede legale in Ozieri (SS);

VISTO che il dott. Raffaele Cherchi, inquadrato in ASVI Sardegna per gli effetti del comma 1 dell'art. 8 della L.R. 15/23, essendo l'unico dirigente presente nella medesima agenzia e sussistendo la condizione di vacanza del Direttore Generale della stessa, in assenza di designazione da parte dell'organo politico, esercita le funzioni di Sostituto del Direttore Generale ai sensi del comma 1 dell'art. 30 della L.R. 31/98;

VISTA la determinazione del Sostituto del Direttore Generale di ASVI Sardegna n.8/2024 del 06.02.2024, con la quale è stata approvata la bozza della presente convenzione;

PREMESSO CHE

- con legge regionale n. 15 del 24 novembre 2023 è stata istituita l'Agenzia ASVI che, a far data al 1° gennaio 2024, assume le competenze già transitate, in base all'articolo 7, comma 9, della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008), all'Agenzia AGRIS Sardegna dall'Istituto incremento ippico della Sardegna, subentrando ad essa in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi;
- il comma 3, lettera a) dell'art. 6 della L.R. 15/23 prevede, fra l'altro che, al fine di assicurare la continuità delle attività istituzionali, fino alla data di approvazione del primo bilancio di previsione pluriennale dell'ASVI tutti gli adempimenti di natura contabile e finanziaria sono svolti dall'AGRIS;
- il comma 5 dell'art. 8 della medesima legge che stabilisce che, fino al completamento delle procedure selettive di cui al comma 4, tutte le attività inerenti alla gestione giuridica ed economica del personale di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo sono svolte dall'AGRIS;

CONSIDERATO CHE

- si rende, pertanto, necessario disciplinare le attività di gestione del personale interessato dal transito in ASVI di cui al punto 1 dell'art. 8 della L.R. 15/23, nelle more dell'adozione degli atti di cui al comma 3, lettera b) dell'art. 6 della medesima legge, ovvero lo statuto e la pianta organica;
- le disposizioni di cui sopra costituiscono oggetto della presente convenzione e sono tese alla gestione delle presenze e delle posizioni giuridico ed economica del personale di cui sopra, sino al completamento delle procedure selettive previste dall'art. 6 della L.R. 15/23;

DATO ATTO che restano a carico dell'ASVI gli adempimenti necessari per l'attivazione delle posizioni previdenziali ed assistenziali presso gli enti competenti, INPS, INAIL, Fondazione ONAOSI;

TUTTO CIÒ VISTO, PREMESSO CONSIDERATO E DATO ATTO, LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Art. 1

Finalità e oggetto della convenzione

La presente convenzione ha come oggetto da parte di Agris la gestione delle presenze, giuridica ed economica del personale di cui agli artt. 6 e 8 della L.R. 15/23, del personale a tempo determinato con i contratti in essere alla data del 01.01.2024 e la verifica dei rendiconti per il personale in assegnazione temporanea in ingresso ed in comando presso ASVI, riportato nel documento allegato alla presente sotto la lettera A) La gestione dovrà garantire, senza soluzione di continuità, la predisposizione dei cedolini paga, la quantificazione degli oneri previdenziali, assistenziali, fiscali e dei versamenti dovuti per i fondi di trattamento di fine rapporto ed integrativi, nonché le pratiche di sistemazione delle posizioni assicurative per il collocamento in quiescenza e per l'istruttoria delle liquidazioni dei trattamenti di fine rapporto e di fine in servizio gestiti dall'Inps. La gestione dovrà garantire, inoltre, l'autoliquidazione INAIL per il personale interessato, le certificazioni uniche per i redditi anno 2023 da effettuare nel 2024 e quelle per i redditi del 2024 (per i mesi lavorati da AGRIS), nonché le dichiarazioni mensili Lista PosPa, Uniemens, al FITQ della Regione Sardegna, ONAOSI per il personale veterinario iscritto a tale cassa, il Conto annuale SICO, le comunicazioni per la trasparenza amministrativa, mensili ed annuali, quelle sindacali e quelle relative ai beneficiari della L.104/92.

Resta a carico del Sostituto del Direttore Generale di ASVI la responsabilità in merito alla approvazione dei documenti relativi alle presenze, alle autorizzazioni per lo svolgimento di lavoro straordinario e di invio in missioni del personale ASVI, alla corresponsione delle indennità diverse (incentivanti, chilometriche ecc.). A tale fine, entro il giorno cinque di ogni mese l'ASVI invia al Servizio Personale la documentazione attinente ai giustificativi, ed a seguito di presentazione da parte del Servizio Personale di prospetto riepilogativo, autorizza il pagamento degli straordinari effettuati dal medesimo personale, nonché i rimborsi per le missioni espletate.

Art. 2

Durata della convenzione

La durata della presente convenzione è fissata come indicato dal punto 5 dell'art. 8 della L.R. 15/23, e comunque non oltre il 31.12.2024 e la stessa non può essere rinnovata, salvo casi eccezionali motivati per iscritto almeno 15 giorni prima della scadenza della presente.

Art. 3

Uso strumentazione informatica e software Agris

Le elaborazioni di cui sopra saranno effettuate dal Servizio Personale di Agris con l'utilizzo del programma software URBI attualmente in uso, e con gli accessi ai portali di riferimento a disposizione.

Al Sostituto del Direttore Generale di ASVI viene garantito l'accesso al programma URBI per la gestione delle presenze del personale transitato in ASVI, per tutta la durata della presente convenzione.

A tale fine l'ASVI in proporzione al numero dei dipendenti oggetto di elaborazione delle presenze e dei trattamenti giuridico ed economici, contribuirà con la somma di € 8.000,00, salvo successivo aggiornamento dell'importo sino ad un massimo di € 16.000,00, da versare ad AGRIS entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio, quale contributo in quota parte, per l'anno 2024, per l'utilizzo e l'assistenza sistemistica necessaria sul software per la gestione del personale di cui sopra.

Art. 4

Predisposizione documenti contabili di pagamento a carico di Agris

Il Servizio Personale predispone le prime note dei mandati e delle reversali del personale di cui all'art. 6 della L.R. 15/23, separatamente rispetto al personale dell'Agris al fine di agevolare le successive richieste di rimborso da inoltrare all'ASVI con cadenza trimestrale. La prima richiesta di rimborso sarà effettuata entro il mese successivo all'approvazione del bilancio di ASVI.

Resta a carico del Servizio Personale la predisposizione delle prime note dei mandati e delle reversali mensili per l'alimentazione delle posizioni individuali dei dipendenti iscritti al Fondo integrativo dell'ex Istituto di Incremento Ippico. Le eventuali istanze di anticipazione a valere su detto Fondo dovranno essere inoltrate alla Direzione Generale di ASVI che provvederà a trasmetterle entro 10 giorni al Servizio Personale di AGRIS per le attività di competenza. Le liquidazioni a seguito di quiescenza di personale ASVI saranno invece lavorate d'ufficio dal Servizio Personale, con la tempistica ordinaria. Restano a carico del Servizio Personale la predisposizione degli atti determinativi e dei piani di liquidazione a firma del Sostituto del Direttore Generale di AGRIS, nonché gli ordinativi di pagamento e di incasso sul conto corrente di riferimento.

Art. 5

Malattia, malattie professionali e infortuni

I certificati di malattia del personale oggetto della presente Convenzione saranno acquisiti dall'AGRIS tramite il portale INPS sino a quando l'ASVI non si sarà dotata di idoneo accreditamento e comunque non oltre la data del 31.12.2024. Il Servizio Personale comunicherà i dati relativi alle malattie ed al periodo di comporto della stessa all'ASVI. Analogamente verranno comunicati i periodi ed i permessi di congedo parentale.

In caso di infortuni occorsi al personale di cui all'art. 8 della L.R. 15/23, ovvero di certificati medici per malattie professionali, le relative denunce presso l'INAIL resteranno in carico alla Direzione Generale dell'AGRIS, sino a quando l'ASVI non avrà attivato i necessari accreditamenti presso l'INAIL e comunque non oltre il 31.12.2024. Pertanto, le relative comunicazioni dovranno essere inoltrate a tale Ufficio con ogni consentita urgenza, al fine di consentire allo stesso lo svolgimento degli adempimenti di competenza nei termini di legge.

Art. 6

Adempimenti in materia di D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Rimane a carico della Direzione Generale dell'AGRIS il servizio relativo agli adempimenti sanitari con il medico competente, sino all'individuazione da parte di ASVI del proprio professionista di riferimento e comunque sino e non oltre al 31.12.2024. I costi per tale servizio dovranno essere rimborsati ad AGRIS con le medesime modalità previste per le altre richieste di rimborso per il costo del personale.

Art. 7

Attività inerenti al personale a carico di ASVI

Sono a carico dell'ASVI gli adempimenti necessari per l'attivazione delle posizioni previdenziali ed assistenziali presso gli enti competenti, INPS, INAIL, Fondazione ONAOSI. Tali attivazioni devono essere comunicati tempestivamente al Servizio Personale dell'Agris, e comunque non oltre quindici (15) giorni dal loro espletamento, al fine di consentire la definitiva cessazione presso l'Agris e la predisposizione di tutti gli adempimenti conseguenti per entrambe le agenzie.

Si precisa, inoltre, che in base al punto 4 dell'art. 8 della L.R. 15/23 è a carico di ASVI entro sei mesi dall'adozione della pianta organica e previo eventuale scorrimento delle graduatorie vigenti dell'Agenzia LAORE, attivare le procedure concorsuali per l'adeguamento del proprio organico per il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla medesima legge.

Art. 8

Oneri finanziari a carico di ASVI

Il trattamento economico del personale di cui all'art. 8 della L.R. 15/23 ed i relativi previdenziale ed assistenziali saranno rimborsati dall'ASVI all'AGRIS, a seguito di espressa richiesta di rimborso e con la tempistica indicata all'art. 4 della presente Convenzione.

Il rimborso avverrà per gli importi quantificati dal Servizio Personale, comprensivi di trattamento economico, contributivo, mentre per l'imposta IRAP si precisa che la stessa dovrà essere versata direttamente da ASVI al momento dell'effettuazione dei rimborsi.

I buoni pasto spettanti ai dipendenti di cui al primo comma del presente articolo saranno erogati dall'AGRIS mediante le card in essere sino alla scadenza del contratto in essere prevista per il 31.05.2024. Successivamente a tale data, qualora

l'ASVI non abbia provveduto direttamente all'attivazione di un contratto di fornitura di buoni pasto, il Servizio Personale inserirà il personale in questione nel proprio contratto di fornitura, previo rimborso del costo da sostenere.

Preso atto delle finalità istituzionali della convenzione e poiché trattasi di trasferimento di risorse per rimborsi fra due soggetti pubblici, l'operazione è considerata fuori campo IVA, ai sensi dell'art. 1 e 4, del DPR 633/72, e pertanto non è prevista emissione di fattura.

I rimborsi dovranno essere effettuati sulla contabilità speciale intestata all'Agris Sardegna, aperta presso la Banca D'Italia di Sassari sul conto numero 117731 (IBAN IT12G0100003245522300117731), avendo cura di dare riscontro scritto dell'avvenuto accredito all'Agris.

Art. 9

Trattamento dati personali

Le parti della presente convenzione, nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali, provvederanno al trattamento dei dati personali strettamente necessari, adeguati e limitati a quanto necessario per le finalità di cui all'art. 2 dello stesso nel rispetto di quanto previsto dal Reg. UE/679/2016".

Il trattamento dei dati personali sarà inoltre improntato ai principi di correttezza, liceità e tutela dei diritti degli interessati.

Le Parti, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, chiariscono che i rispettivi titolari del trattamento sono gli Enti firmatari dell'Accordo come individuati in premessa del presente atto. Inoltre, si informano reciprocamente che il trattamento dei dati personali conferiti ai fini della presente convenzione, nonché quelli legati all'esecuzione della presente, saranno raccolti e trattati con modalità automatizzate ed informatizzate, saranno comunicati solo ai responsabili del trattamento incaricati della gestione del servizio in oggetto; non saranno trasferiti a paesi terzi, saranno conservati e trattati per il tempo strettamente necessario ad adempiere alle finalità del presente accordo.

Art. 10

Codice Comportamento

Le Parti dichiarano di conoscere ed impegnarsi a rispettare il codice di comportamento del personale del sistema regione e delle società partecipate della Regione autonoma della Sardegna, approvato con D.G.R. n. 43/7 del 29.10.2021.

Art. 11

Recesso

Le parti, previo accordo, possono recedere dal contratto nel caso intervengano fatti o provvedimenti che modifichino la situazione esistente all'atto di sottoscrizione dello stesso e ne rendano impossibile la sua conduzione a termine.

Art. 12

Registrazione ed oneri fiscali

Il presente atto, a norma degli artt. 5 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso. Gli oneri fiscali e le spese relative sono ripartite secondo le norme vigenti in materia.

Art. 13

Controversie e Foro competente

In caso di controversie rispetto alla presente è proponibile impugnazione nanti al giudice ordinario del Tribunale Civile di Sassari nel termine di legge.

Art. 13

Norme finali

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alle disposizioni normative vigenti in materia.

AGRIS Sardegna

ASVI Sardegna

Dott. Sebastiano Renato Sanna

Dott. M.V. Raffaele Cherchi